

Ministero dello sviluppo economico

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE

MISURE PER POTENZIARE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE ITALIANE SUL FRONTE DELL'ENERGIA DEL CREDITO E DELL'INNOVAZIONE

Sommario

Sintesi	3
Art. 1.....	7
Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile ed in materia di certificazione energetica degli edifici	7
Art. 2.....	16
Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili	16
Art. 3.....	23
Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione e per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite l'emissione di obbligazioni e lo strumento del fondo di credito.....	23
Art. 4.....	33
Misure volte a favorire i finanziamenti della BEI sui grandi progetti di innovazione industriale	33
Art. 5.....	37
Misure per la dilazione degli adempimenti fiscali in presenza di crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione	37
Art. 6.....	38
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale anche mediante misure di agevolazione fiscale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste.....	38
Art. 7.....	49
Contributo tramite credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo in misura pari al 50% dell'investimento incrementale.....	49
Art. 8.....	59
Norme per favorire l'internazionalizzazione del paese (potenziamento delle attività di promozione dell'ICE e delle Agenzie delle dogane).....	59
Art. 9.....	64
Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad internet	64

Art. 10.....67

Misure per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, per lo stoccaggio del gas naturale e la conoscibilità dei titoli minerari e per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito67

Sintesi

Art. 1 - Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile ed in materia di certificazione energetica degli edifici

La disposizione è volta a ridurre il costo dell'energia, anche mediante idonee misure finanziarie volte a diluire diversamente nel tempo ed a ridurre l'incidenza degli incentivi per la produzione di energia elettrica e per le energie rinnovabili sulla bolletta elettrica.

La norma di cui al comma 7 dà indirizzi all'AEEG per la revisione degli attuali criteri di definizione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per clienti in regime di tutela (non riforniti sul mercato libero).

La norma di cui all'ottavo comma interviene sull'istituto del ritiro dedicato, stabilendo che per gli impianti a fonti rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro è pari al prezzo zonale orario

La disposizione definisce, inoltre, un regime incentivante alternativo in materia di produzione di energia elettrica rinnovabile, attivabile su base volontaria, dal singolo produttore che desideri proseguire l'attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell'incentivo stesso.

Si dispone, infine, la soppressione della norma che prevede la nullità dei contratti di vendita, trasferimento a titolo gratuito e locazione di beni immobili cui non sia allegato l'attestato di prestazione energetica, introducendo in sostituzione un sistema di sanzioni amministrative.

Art. 2 - Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili

Per rafforzare i canali di finanziamento della PMI, e per ridurre il costo del credito, si intende favorire il ricorso a finanziamenti, bancari e non, garantiti, eliminando alcuni "balzelli" fiscali legati all'accensione di garanzie di varia natura sui contratti di finanziamento a medio e lungo termine (crediti bancari e titoli obbligazionari), nonché l'applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi corrisposti ai fondi mobiliari chiusi che investono esclusivamente in titoli obbligazionari e le cui quote sono detenute da investitori qualificati.

La disposizione estende, inoltre, la possibilità di costituire un privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa, attualmente previsto solo per i crediti bancari, anche a garanzia dei titoli obbligazionari, al fine di favorire l'accesso al mercato finanziario da parte delle PMI

Art. 3 - Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione e per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite l'emissione di obbligazioni e lo strumento del fondo di credito

Allo scopo di accrescere la diffusione di obbligazioni e titoli simili (cd. mini-bond) nei portafogli degli investitori istituzionali, la disposizione introduce alcune modifiche alla disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione (prevedendo che si possano cartolarizzare anche i titoli obbligazionari) e a quella sugli strumenti ammissibili per gli investimenti delle compagnie di assicurazione e dei fondi previdenziali.

Art. 4 - Misure volte a favorire i finanziamenti della BEI sui grandi progetti di innovazione industriale

I primi quattro commi dell'articolo prevedono la realizzazione di un programma nazionale di politica industriale avente lo scopo di attivare delle azioni e delle misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea in materia, individuando anche le tematiche prioritarie di intervento, costituenti i driver strategici su cui costruire il programma di politica industriale.

La disposizione di cui ai commi successivi è volta a promuovere il finanziamento, da parte della Banca Europea degli Investimenti, di grandi progetti per l'innovazione industriale, anche mediante meccanismi di ripartizione del rischio denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), basato su uno schema di garanzia "a prima perdita" costituito con risorse pubbliche a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile.

Art. 5 - Misure per la dilazione degli adempimenti fiscali in presenza di crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione

La misura prevede per gli anni 2013 e 2014 la possibilità per le imprese di differire, entro l'anno finanziario in corso, i debiti fiscali in misura pari ai propri crediti certificati verso la pubblica amministrazione. La disposizione mira ad innescare un circolo virtuoso che favorisce, nei limiti consentiti dai meccanismi di finanza pubblica, il pagamento dei debiti fiscali previa ottemperanza della pubblica amministrazione ai propri debiti nei confronti delle imprese.

Art. 6 - Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale anche mediante misure di agevolazione fiscale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

La disposizione ha la finalità di superare le situazioni di criticità ambientale e rimettere in moto l'economia dei territori interessati mediante alcune misure volte a favorire la bonifica ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e la loro re-industrializzazione o riconversione produttiva, anche mediante agevolazioni fiscali.

Si stabilisce, altresì, la designazione del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia quale Commissario straordinario per gli interventi nell'area di crisi complessa del porto di Trieste.

Art. 7 - Contributo tramite credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo in misura pari al 50% dell'investimento incrementale

La disposizione introduce un credito d'imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo.

Art. 8 - Norme per favorire l'internazionalizzazione del paese (potenziamento delle attività di promozione dell'ICE e delle Agenzie delle dogane)

La disposizione prevede misure in ordine a: incremento di 22.594.000 Euro per il 2014, consorzi per l'internazionalizzazione, disciplina dell'orario di apertura dell'Agenzia delle Dogane.

Art. 9 - Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad internet

La disposizione ha la finalità di favorire specifici interventi produttivi, anche mediante finanziamenti europei, al fine di favorire l'informatizzazione delle micro, piccole e medie imprese, lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad Internet e alla nuove tecnologie

La disposizione modifica, inoltre, l'Allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche aggiungendo una nuova fascia di contributi amministrativi volti ad agevolare lo sviluppo delle PMI nel settore delle comunicazioni.

Art. 10 - Misure per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito, per la conoscibilità dei titoli minerari, per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti e per lo stoccaggio del gas naturale.

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l'intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo, la disposizione consente alla Regione autonoma Sardegna di bandire una gara per la realizzazione di una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da realizzare nell'area del Sulcis Iglesiente, assicurando al vincitore della gara incentivi sotto forma di corrispettivi per l'acquisto dell'energia prodotta dalla centrale.

La disposizione, inoltre, trasferisce allo Stato i dati relativi ai rilievi geologici, geofisici ed alle perforazioni acquisiti dalle società concessionarie di titoli minerari dall'ENI, non direttamente disponibili all'amministrazione.

Si dispone, quindi, istituisce l'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio della rete ordinaria.

Si elimina, infine, l'obbligo gravante sull'ENI S.p.a. di realizzare un ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio originariamente previsto da offrire per il settore termoelettrico, considerato che esso rimarrebbe non utilizzato, gravando come costo per il sistema del gas nazionale, e fornirebbe un contributo non significativo alle residue esigenze di punta.

Articolato

Art. 1

Disposizioni per la riduzione del costo dell'energia elettrica, l'introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile ed in materia di certificazione energetica degli edifici

1. Al fine di contenere l'onere annuo sulla componente A3 delle tariffe elettriche, una parte del fabbisogno finanziario necessario alla copertura degli oneri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere reperita sul mercato mediante l'emissione di obbligazioni, con le modalità e secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono avere durata, anche differenziata, fino a 30 anni, in modo da consentire di contenere nel breve e medio termine l'onere annuo della componente A3 in tariffa, attraverso un allungamento nel lungo termine della raccolta tariffaria. Le medesime obbligazioni prevedono il pagamento dell'interesse annuo maturato e il rimborso del capitale a scadenza.
3. La parte di fabbisogno finanziario di cui al comma 1 da reperire sul mercato, le modalità e le scadenze temporali delle operazioni di emissione sono definite dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente ogni anno, con proprio decreto, tenendo conto dell'andamento dell'economia e del differenziale di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e i Paesi comunitari di analoghe dimensioni.
4. Il GSE SpA provvede all'emissione delle obbligazioni di cui al comma 1, secondo i termini ed i criteri definiti ai sensi dei commi 2 e 3, previa formulazione di un programma di emissione che viene approvato dal

Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

5. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, attraverso la componente tariffaria di cui al comma 1, a dare integrale copertura agli oneri per il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale di cui al comma 2, nonché agli oneri per la gestione dell'emissione. Le modalità di copertura di detti oneri, che rientrano tra quelli per i quali si applica il principio comunitario di tutela del legittimo affidamento, sono stabilite entro il 31 gennaio di ciascun anno dall'Autorità per l'energia elettrica e gas sentito il Gse, anche a prescindere da eventuali modifiche di ruolo e assetto del Gse.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas provvede, con effetti a decorrere dal 2014, ad aggiornare la componente A3 delle tariffe elettriche in modo da attribuire in modo omogeneo a tutti i consumatori i benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta.

9. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti a energia rinnovabile che hanno accesso agli incentivi, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti cui si applicano gli istituti delle tariffe onnicomprensive o dei

Certificati verdi per i quali, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, è stabilito a decorrere dal 2016 un incentivo per il periodo residuo di incentivazione nei termini definiti dal medesimo decreto ministeriale possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

- a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
- b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione viene differenziata in ragione del periodo residuo spettante, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è applicata, per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente. Tale riduzione viene determinata tenendo conto dei costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi e includendo un premio per i produttori che optano per la rimodulazione.

10. L'opzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo deve essere esercitata entro il 31 marzo 2014 mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

11. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano:

- a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
- b) agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, fatta eccezione per quelli ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto.

12. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;
- b) al comma 3 dell'articolo 6, le parole: «negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse;
- c) al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: «agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito» sono soppresse; le parole: «pena la nullità degli stessi contratti» sono sostituite dalle seguenti: «pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legislativo 192/2005»;
- d) all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:
«10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro.».

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** sono finalizzate a gestire il picco – previsto nei prossimi anni – di aumento degli oneri di sistema del settore elettrico, attraverso un'operazione che allunghi il tempo di raccolta a carico delle tariffe di una parte degli oneri economici necessari per l'erogazione degli incentivi al fotovoltaico ed alle altre fonti rinnovabili. Tali oneri di sistema gravano sulle tariffe dell'energia elettrica e sono cresciuti da 4,5 a 11 miliardi di euro/anno dal 2010 al 2013, con un impatto medio sul prezzo dell'energia corrispondentemente salito da circa 1,7 c€/kWh a 4,2 c€/kWh. Tale situazione accresce le difficoltà di famiglie e le imprese in una congiuntura già delicata.

Per raggiungere lo scopo, si prevede che il Gestore dei servizi energetici (Gse) - soggetto che già gestisce la gran parte degli incentivi alle rinnovabili - ricorra a una raccolta di risorse sul mercato finanziario per un ammontare annuo stabilito dal Ministro dello sviluppo economico tenendo conto dell'andamento dell'economia e della differenza di prezzo dell'energia elettrica tra l'Italia e altri Paesi europei. Su tali risorse sarebbero pagati i soli interessi annuali e, a scadenza, il capitale. Sia gli interessi maturati sia il capitale da restituire sarebbero raccolti sulle tariffe elettriche, ma con un effetto che riduce il peso degli oneri per i prossimi anni e lo incrementa nel lungo termine, soprattutto nella fase nella quale gli oneri saranno drasticamente calati per effetto della progressiva cessazione del diritto agli incentivi.

Ipotizzando che si ricorra al mercato finanziario per 2 Mld di euro l'anno citato, si potrebbe ottenere una riduzione del peso degli oneri sulle tariffe del 15-20% negli stessi anni.

Le disposizioni non determinano effetti per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l'operazione sono assicurate dai flussi tariffari del settore elettrico e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione.

La norma di cui al **comma 7** dà indirizzi all'AEEG per la revisione degli attuali criteri di definizione del prezzo di riferimento dell'energia elettrica per clienti in regime di tutela (non riforniti sul mercato libero). Infatti, l'andamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica negli ultimi tempi

ha determinato uno spostamento delle ore di maggior prezzo nella fascia serale, modificando notevolmente il profilo di prezzo giornaliero e la situazione su cui, a suo tempo, era stata varata la tariffa bioraria.

Il **comma 8** interviene sull'istituto del ritiro dedicato, previsto da norme primarie e regolato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Il ritiro dedicato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 387/03 e dalla legge n. 239/04 e riguarda principalmente gli impianti da fonti rinnovabili programmabili di potenza fino 10 MW, ovvero di potenza qualunque se alimentati da fonti non programmabili. Il ritiro dedicato prevede che, su richiesta del produttore, l'energia sia ritirata dal Gse a un prezzo determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento a condizioni di mercato, e collocata sul mercato. Il prezzo di ritiro è, per alcune produzioni, superiore a quello ricavato dal GSE: la differenza viene posta a carico della componente A3 delle tariffe elettriche. Attualmente, il prezzo di ritiro è superiore ai prezzi di mercato per produzioni realizzabili da impianti di potenza non superiore a 1 MW e fino a un limite di produzione di 2000 MWh annui.

Ecco alcuni dati aggregati (2012) sulla dimensione del ritiro dedicato:

Potenza in ritiro dedicato	18.300 MW
Energia ritirata	25 TWh
Corrispettivo per il ritiro (stima)	2.050 ML€
Ricavi per la vendita (stima)	1.800 ML€
Costo netto	250 ML€
Costo specifico medio	10 €/MWh

Almeno il 60% del costo del ritiro dedicato va a vantaggio di impianti a fonti rinnovabili che accedono agli incentivi sull'energia prodotta, più che sufficienti a garantire l'equa remunerazione degli investimenti.

La norma interviene su tale situazione, stabilendo che per gli impianti a fonti rinnovabili incentivati il prezzo di ritiro è pari al prezzo zonale orario. Tenuto conto dell'incremento degli impianti nel 2013, ci si attende una riduzione degli oneri in bolletta di circa 170 ML€/anno.

Le disposizioni di cui ai **commi da 9 a 11** sono volte ad introdurre uno strumento per distribuire nel tempo una parte degli oneri economici per l'incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, a fronte di una migliore valorizzazione della vita tecnica degli impianti. Questa, infatti, è mediamente superiore alla durata degli incentivi (20 anni in media, contro incentivi attuali variabili tra 12 e 15 anni) e, dunque, consente di rimodulare la durata dell'incentivo senza penalizzare gli investimenti già effettuati.

Si introduce quindi la possibilità per i produttori di optare, in alternativa al mantenimento degli incentivi previgenti, a una riduzione dell'incentivo accoppiata a un aumento del periodo di diritto. L'entità della riduzione viene rinviata a successivo decreto, dipendendo dal periodo residuo spettante, dal tipo di fonte rinnovabile e dall'istituto incentivante, nonché dai costi, in particolare quelli di natura finanziaria, indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

Il rinnovato periodo di incentivazione è pari al periodo residuo dell'incentivazione già spettante incrementato di 7 anni.

La spesa gravante sulla componente A3 per impianti interessati da questa norma è pari a 3.800 ML€/anno, di cui 2.600 ML€/anno per impianti a certificati verdi e il resto per impianti a tariffa onnicomprensiva.

I risparmi ottenibili, in caso di adesione di tutti gli impianti interessati al nuovo regime incentivante, sono stimabili in circa 700 ML€/anno. Anche qualora l'adesione scendesse al 50% i risparmi si attesterebbero a circa 350 ML€/anno.

Si sottolinea come le disposizioni in parola modificano retroattivamente il regime già definito per gli impianti esistenti, nell'ambito del periodo di sostegno già previsto. Quello che viene modificato è il periodo di tempo che deve trascorrere prima che possano accedere a possibili rifacimenti o ricostruzioni dell'impianto sullo stesso sito, con prosecuzione del sostegno pubblico, che sarebbe condizionata ad una rimodulazione dell'attuale regime su un diverso arco temporale.

La norma definisce quindi un regime incentivante alternativo, attivabile su base volontaria dal singolo produttore che desideri proseguire l'attività produttiva oltre il periodo di incentivo inizialmente stabilito, a fronte di una corrispondente riduzione del valore unitario dell'incentivo stesso.

Con riferimento alla disposizione di cui al **comma 12** si rappresenta quanto segue. In sede di conversione del decreto legge 63/2013, all'articolo 6, commi 2 e 3, sono stati introdotti gli obblighi di produrre l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e di inserire nei relativi contratti la clausola dell'avvenuta consegna dell'APE anche per i trasferimenti di immobili a titolo gratuito. Inoltre è stato introdotto il comma 3-bis che prevede la nullità del contratto di vendita, degli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e dei nuovi contratti di locazione, nel caso in cui non sia stato allegato l'APE.

Data l'esigenza di introdurre semplificazioni al provvedimento, le lettere a) e b) della norma proposta eliminano i suddetti obblighi nei casi di trasferimento di immobili a titolo gratuito. Tale opzione è conforme con le disposizioni della direttiva 31/2010/UE che impone i suddetti obblighi nei casi di vendita e di locazione e sana l'incoerenza tra quanto previsto all'articolo 6 che impone obblighi a le tre fattispecie (vendita, trasferimenti a titolo gratuito e locazione) e all'articolo 15 che sanziona solo i casi di vendita e locazione.

La lettera c) mitiga la pena in caso di violazione dell'allegazione dell'APE, in quanto sostituisce alla nullità del contratto l'applicazione di una sanzione amministrativa.

La lettera d), infine, stabilisce l'entità della sanzione, pari a 500 euro. Tale importo appare coerente con il provvedimento, in quanto cumulabile con le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dotare l'immobile di APE (art. 15 commi 8 e 9 del D. lgs. 192/2005).

Relazione tecnica

Le norme di cui ai **commi da 1 a 6** non comportano alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, sia perché le risorse per l'operazione sono garantite

dalle tariffe elettriche e non dallo Stato, sia perché il Gse, soggetto incaricato di effettuarla, è al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione.

Dalle disposizioni di cui al **comma 12** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Misure in materia di garanzie su finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine e modifiche dell'ambito di applicazione del privilegio speciale sui beni mobili

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma le parole: *«sono esenti»* sono sostituite dalle seguenti *«possono essere esentate, su opzione del soggetto finanziato,»*; in fine sono aggiunte le seguenti parole: *«ad eccezione delle operazioni di credito al consumo ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che, in ogni caso, sono esentate dalle suddette imposte e tasse.»*;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualunque momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli simili alle obbligazioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lett. c), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché alla modificazione o estinzione di tali operazioni.»;

b) all'articolo 16, primo comma, dopo le parole: *«loro sezioni o gestioni»* sono inserite le seguenti: *«nonché agli atti di cui all'articolo 15, quarto comma»*;

c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: *«negli articoli 15 e 16»* sono inserite le seguenti: *«nonché gli intermediari finanziari incaricati delle attività di*

promozione e collocamento delle operazioni indicate nell'articolo 15, quarto comma, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, le società che emettono le obbligazioni o titoli simili ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, con riferimento alle quali il soggetto finanziato ha esercitato l'opzione ai sensi del successivo comma del presente articolo,»;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«L'opzione deve essere esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento ovvero, con riferimento agli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 15, quarto comma, nella deliberazione di emissione, nella quale bisogna altresì dichiarare che, pena la decadenza dall'applicabilità dell'imposta sostitutiva, laddove non intervengano intermediari finanziari incaricati delle attività di promozione e collocamento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la società emittente ha l'obbligo di denunciare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'avvenuto collocamento entro [venti] giorni dal completamento dello stesso.»;

d) all'articolo 18, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per tutti gli atti relativi alle operazioni di finanziamento effettuate mediante emissione di obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 15, quarto comma, si tiene conto dell'ammontare complessivo garantito.»;

e) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Alle operazioni di finanziamento effettuate mediante emissione di obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 15, quarto comma, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.»;*

2) al quinto comma, dopo le parole «per il contenzioso» sono inserite le seguenti: *«, nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva da parte del soggetto finanziato laddove, in un'operazione di cui all'articolo 15, quarto comma, non intervenga un intermediario finanziario incaricato della promozione del collocamento.».*

2. Nell'articolo 8, comma 4, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole: *«negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»*, sono inserite le seguenti: *«nonché gli intermediari finanziari incaricati della promozione del collocamento delle operazioni indicate nell'articolo 15, quarto comma, ai sensi dell'articolo [30] del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»*.

3. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito interamente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».

4. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, aventi una scadenza a medio o lungo termine, la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: *«banca creditrice»* sono inserite le seguenti: *«o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»*;

2) dopo le parole: *«e le condizioni del finanziamento»* sono inserite le seguenti *«o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di*

cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».

Relazione illustrativa

Con le misure di cui ai **commi da 1 a 3**, nell'ottica di continuare un'azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e a eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine, ad eccezione dei contratti di credito ai consumatori per i quali non è possibile esercitare alcuna opzione e che restano, in ogni caso, assoggettati all'imposta sostitutiva: da un lato, si estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15-20 del DPR 601/1973 anche alle modificazioni o estinzioni dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari nonché ad atti ad essi accessori (quali garanzie, surroghe, postergazioni ecc.), secondo criteri analoghi a quelli disciplinati in quelle disposizioni e nel rispetto dei vincoli comunitari concernenti le imposte indirette sulla raccolta dei capitali e, dall'altro, la si rende opzionale, così recuperandone la funzione agevolativa con cui era stata originariamente concepita.

La modifica proposta al **comma 4, lettera a)**, inserisce un nuovo comma 1-bis nell'art. 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e si colloca nell'ambito delle misure volte ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte di società, favorendone l'accesso a forme di finanziamento alternative rispetto al canale bancario.

A tal fine, si suggerisce di estendere il privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa previsto dall'art. 46 del testo unico anche a garanzia di obbligazioni e titoli simili emessi.

In questo modo, infatti, si otterrebbe l'effetto di rendere l'investimento in tali strumenti più sicuro, così favorendo l'accesso da parte delle società emittenti al mercato finanziario.

La modifica proposta risponde alla *ratio*:

- tanto dell'art. 32 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, favorendo la “sollecitazione del mercato monetario e finanziario” che tale norma si proponeva al fine di “integrare gli strumenti per il finanziamento dell’impresa” a disposizione delle imprese;
- quanto dello stesso art. 46 del testo unico, cioè permettere all’impresa di utilizzare i beni destinati al proprio processo produttivo per ottenere i necessari finanziamenti, senza privarsi degli stessi (così fornendo una forma di garanzia più efficiente rispetto alle tipiche garanzie reali, cioè l’ipoteca – dato che spesso piccole e medie imprese o altre società che, pur non essendo PMI, hanno dimensioni ridotte, sono prive di beni immobili di particolare valore – e il pegno – dato che lo spossessamento è incompatibile con la necessità di servirsi del bene nel processo produttivo).

L’equiparazione dei canali di finanziamento disponibili alle società (sistema bancario e mercato) ai fini dell’applicazione del citato privilegio sembra, dunque, del tutto ragionevole e giustificata.

Le modifiche al secondo comma dell’art. 46 del testo unico, di cui al **comma 4, lettera b)**, si rendono necessarie per apportare gli opportuni adattamenti alla disciplina ivi prevista in caso di emissione di obbligazioni o titoli simili. In particolare, si chiarisce che:

- tali strumenti possono essere sottoscritti da un unico soggetto;
- nell’atto con cui si costituisce il privilegio può essere indicato un rappresentante dei relativi titolari. In tal modo, si intende favorire la circolazione di tali strumenti, consentendo la nomina di un Security Agent (figura nota alla prassi nelle emissioni di obbligazioni assistite da garanzie reali) per evitare di modificare le informazioni contenute nell’atto trascritto ai sensi dell’art. 1524, comma 2, del codice civile a seguito della circolazione degli stessi.

Relazione tecnico-finanziaria

La misura di cui ai **commi da 1 a 3** non dovrebbe avere impatto sul gettito erariale per i seguenti motivi:

1. Di regola, i prestiti obbligazionari non sono corredati da garanzie reali; quindi, la misura non incide sulle emissioni così come effettuate fino ad oggi. Tuttavia, è ragionevole ritenere che le emissioni di medio-piccolo taglio, rese possibili dalle modifiche normative introdotte con il D.L. n. 83/2012, dovranno essere verosimilmente corredate da garanzie reali perché il mercato le sottoscriva. L'estensione dell'agevolazione a finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, pertanto, è volta a rendere più agevole tale nuova tipologia di emissioni, fino ad oggi non effettuate, che sarebbero altrimenti saranno fortemente penalizzate dall'imposizione indiretta proporzionale ordinariamente applicabile;
2. Pur rendendo l'agevolazione opzionale, non se ne altera nella sostanza l'ambito di applicazione originaria.

All'ultimo comma è prevista l'eliminazione della ritenuta prevista dall'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600/73 sugli interessi e sui proventi relativi ad obbligazioni, titoli ad esse similari e cambiali finanziarie che non ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs n. 239/1996, corrisposti a OIVCM le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF e il cui patrimonio sia interamente investito in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. Tale previsione normativa è volta ad agevolare gli investimenti da parte di tali organismi di investimento collettivo nelle emissioni di piccolo-medio taglio, anche con finalità di aggregazione di tali emissioni, rendendo l'interposizione degli OIVCM neutrale ai fini fiscali.

La misura in oggetto non ha alcun impatto sul gettito erariale perché, ad oggi, le emissioni anzidette non coinvolgono OIVCM, la cui creazione ed operatività vogliono essere consentite ed agevolate con la normativa in oggetto.

Le disposizioni di cui al **comma 4** non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3

Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione e per incrementare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese tramite l'emissione di obbligazioni e lo strumento del fondo di credito

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

“1-bis La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli simili, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Le società di cui al comma 1 possono aprire conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonché ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della società ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme non possono essere utilizzate per il soddisfacimento di crediti vantati da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di procedure concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate su tali conti vengono rimborsate in prededuzione e non sono soggette a sospensione dei pagamenti. Le condizioni di apertura, le caratteristiche e le modalità di

funzionamento del conto segregato di cui al presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nel comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, possono aprire presso istituti di credito conti correnti segregati dove vengano accreditate, anche in via non esclusiva, le somme incassate per conto della società cessionaria o della società emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nel comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o preconcorsuali, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla società cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nel comma 3, lettera c). Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del conto segregato di cui al presente comma sono fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

3. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:

“1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n. 52 può altresì applicarsi, in alternativa, il disposto del primo capoverso del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data dell'avvenuto pagamento del corrispettivo

della cessione avente data certa, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati e i crediti sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:

a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;

b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.”.

4. Nell'articolo 2, dopo il comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

“4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.”.

5. Nell'articolo 4, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: “non si applica” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano l'articolo 65 e”.

6. Nell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento avente per oggetto crediti, obbligazioni e titoli simili, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge.

2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui al presente articolo 7, comma 2-bis”.

7. Nell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I titoli di cui al comma 1, emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, anche privi di valutazione del merito del credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa.”.

8. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 è inserito, in fine, il seguente:

“26-bis. Le obbligazioni e i titoli simili di cui al presente articolo, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, nonché le quote di fondi mobiliari, anche non destinate ad essere negoziate in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione, che investono prevalentemente nelle anzidette obbligazioni e titoli simili, nonché gli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto le anzidette obbligazioni e titoli simili, anche non destinati alla negoziazione, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30

giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma è altresì compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa.”.

Relazione illustrativa

La modifica proposta al **primo comma** è volta a estendere l'applicazione della legge 130/99 sulla cartolarizzazione anche alle operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari sottoscritti dalle società veicolo operanti ai sensi della medesima legge. Questo intervento consentirebbe di far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori di titoli obbligazionari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. mini-bond.

La modifica proposta al **secondo comma** è volta a colmare una lacuna della disciplina sulla cartolarizzazione, la quale pur prevedendo l'imprescindibile requisito della “segregazione” degli attivi cartolarizzati rispetto al fallimento della società di cartolarizzazione non estende tale segregazione all'eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Si nota come forme di estensione della segregazione siano previste dalla normativa di altri paesi quali, ad esempio, la Francia e risultino incrementare sostanzialmente l'efficienza delle operazioni di cartolarizzazione. Si tratta di un intervento che ha un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immissione di nuova liquidità nel sistema, in quanto l'attuale limitazione sostanzialmente impedisce alle banche che operano in Italia di detenere la liquidità derivante dai crediti cartolarizzati.

La modifica proposta al **terzo comma** introduce due modifiche all'articolo 4 della legge sulla cartolarizzazione dei crediti.

In primis, è prevista la possibilità di applicare alle cessioni di crediti d'impresa effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione le formalità per l'opponibilità già previste dalla legge sul factoring, nonché di escludere, per tale categoria di crediti, la necessità che la cessione avvenga in blocco, secondo le formalità di cui all'art. 58 del TUB. Tale ulteriore restrizione, infatti, non è prevista con riferimento alle cessioni di crediti regolate dalla legge sul factoring. Dette modifiche semplificherebbero notevolmente le operazioni di cartolarizzazione di crediti commerciali, che si caratterizzano per la necessità di effettuare numerose cessioni a breve distanza l'una dall'altra. Tale operatività trova, tuttavia, un ostacolo nell'attuale normativa, che rende necessaria la pubblicazione in gazzetta ufficiale di ciascuna cessione, incrementando quindi i costi e diminuendo l'efficienza dell'operazione. Le semplificazioni proposte renderebbero, altresì, economicamente sostenibili cessioni di portafogli di dimensioni ridotte, aumentando notevolmente l'appetibilità delle operazioni di cartolarizzazione per le PMI e quindi le possibilità per queste ultime di ottenere liquidità.

La seconda modifica all'articolo 4 mira a confermare espressamente l'applicabilità del principio di cui all'art. 1248 cod. civ. a tutte le operazioni di cartolarizzazione, ribadendo l'impossibilità per i debitori ceduti (in linea con quanto previsto nel codice civile) di opporre in compensazione alla società di cartolarizzazione crediti vantati verso il cedente che siano sorti successivamente alla pubblicazione della cessione dei crediti cartolarizzati in gazzetta ufficiale (o al pagamento munito di data certa). L'esplicita conferma dell'applicabilità della norma civilistica a tutte le operazioni di cartolarizzazione contribuirebbe a irrobustire la struttura delle medesime, incrementando l'efficienza di dette operazioni e quindi la liquidità immessa sul mercato.

Per consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, la disposizione di cui al **comma 4** intende chiarire, alla luce dell'esperienza

del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti.

La disposizione di cui al **comma 5** è volta ad evitare che l'art. 65 della legge fallimentare – che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro i due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento – trovi applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati a estinzione dei crediti cartolarizzati; a tal fine, si propone di estendere all'art. 65 della legge fallimentare l'esenzione dall'applicabilità dell'articolo 67 ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, già prevista dalla legge sulla cartolarizzazione.

La disposizione di cui al **sesto comma** è volta a chiarire che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) possa essere svolto anche dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo, così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia riducendo altresì i costi dell'operazione, non essendo necessario affidare i servizi sopra menzionati a un soggetto terzo.

Le disposizioni di cui ai **commi 7 e 8** sono volte a favorire l'investimento in obbligazioni e titoli simili di cui all'articolo 32 del Decreto Legge. 22 giugno 2012 n. 83 da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. Si propone di precisare che l'investimento in: (i) obbligazioni e titoli simili anche non quotati, (ii) strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche aventi ad oggetto minibond non quotati) pur se privi di rating, (iii) quote di fondi che investono prevalentemente in minibond anche non quotati, è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di

investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso all'investimento negli strumenti di cui sopra e, in generale, al mercato del credito in Italia.

Inoltre, tali modifiche sono finalizzate ad agevolare la valutazione dell'investimento da parte delle imprese assicurative, prevedendo che le stesse possano effettuare un'analisi dei gestori dei fondi in alternativa all'analisi degli attivi sottostanti, in considerazione del fatto che in determinate circostanze un'analisi di questi ultimi risulta essere un'attività difficilmente praticabile.

Relazione tecnico-finanziaria

Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* * *

Ulteriori elementi narrativi

Mentre l'economia americana già da diversi anni ha sperimentato un fenomeno massivo di "deregulation" in materia di intermediazione creditizia, che ha consentito alle aziende di incrementare le opzioni di finanziamento mediante ricorso al mercato e ai "private placements" presso asset manager e gruppi assicurativi, in Europa solo il 20% del credito alle aziende arriva dal mercato e la quota di investimenti di soggetti istituzionali in private debt e loans è molto limitata (4-8% del portafoglio). In Italia l'incidenza del mercato come fonte di finanziamento alternativa alle banche è ancora più marginale (ca. 8% del fabbisogno finanziario), da cui l'urgenza di introdurre elementi di semplificazione normativa che agevolino l'accesso al mercato a fronte di un fenomeno di evidente contrazione dei finanziamenti da parte del sistema bancario.

In considerazione di quanto precede, gli interventi di cui sopra sono tesi ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte delle imprese presso soggetti diversi dalle banche. A tal fine, si è precisato che, oltre allo strumento della cartolarizzazione (già utilizzato in passato da alcune banche per sindacare finanziamenti presso investitori non bancari), tali operazioni potranno essere realizzate anche mediante ricorso allo strumento del fondo di crediti (che come la società di cartolarizzazione investe in crediti derivanti da finanziamenti), o allo strumento del fondo che sottoscrive o acquista obbligazioni e titoli simili emessi, ai sensi del Decreto Sviluppo del 2012, da società, diverse dalle banche e dalle micro imprese, non quotate, anche di piccola e media dimensione.

Nel primo caso, le banche continueranno comunque a svolgere un ruolo fondamentale di supporto, in quanto dovranno partecipare alle operazioni nella veste di finanziatori originari, anche se i finanziamenti sono fin dall'inizio destinati a confluire in una operazione di cartolarizzazione o in un fondo di crediti. Nel secondo caso, l'emissione di obbligazioni si porrà come alternativa al finanziamento bancario e favorirà la concorrenza nel settore, essendo destinata ad offrire alle imprese un maggiore accesso al credito, potenzialmente ad un costo più vantaggioso.

Allo scopo di consentire la massima flessibilità nella strutturazione delle operazioni, si propone di chiarire, alla luce dell'esperienza del mercato, che nel caso di cartolarizzazione, l'investitore può anche essere unico, ove si tratti di investitore qualificato, senza impatti negativi di qualunque genere sulla natura e qualificazione dell'operazione e dei soggetti coinvolti. Si propone altresì di precisare che l'art. 65 della legge fallimentare - che dispone l'inefficacia dei pagamenti anticipati effettuati da un soggetto fallito entro due anni prima della dichiarazione di fallimento - non trova applicazione con riferimento ai pagamenti anticipati effettuati in favore di una società di cartolarizzazione o di un fondo di crediti.

Con riferimento al fondo di crediti, si propone di chiarire quali disposizioni della Legge 130/99 in materia di cartolarizzazione trovino applicazione. In particolare, si propone di chiarire che la cessione dei

crediti ad un fondo di crediti è regolata dalle medesime formalità applicabili nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione e che il ruolo di servicer dell'operazione (responsabile della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento nonché della verifica sulla regolare gestione dell'operazione) è svolto dalla società di gestione del risparmio incaricata della gestione del fondo (così da assicurare che l'operazione resti assoggettata alla vigilanza della Banca d'Italia).

Infine, si propone di inserire previsioni volte a favorire l'investimento negli strumenti indicati da parte delle imprese di assicurazione, dei fondi pensione e degli enti pubblici previdenziali e assicurativi. A tale scopo, si propone di precisare che l'investimento in titoli di cartolarizzazione, in quote di fondi di crediti nonché in obbligazioni e titoli simili o in quote di fondi che investono prevalentemente in obbligazioni e titoli simili - ancorché si tratti di strumenti illiquidi e non realizzabili a breve - è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione ed enti pubblici previdenziali e assicurativi. La normativa secondaria, compatibilmente con i vincoli imposti dal legislatore comunitario, preciserà i limiti di investimento delle suddette istituzioni, allo scopo da un lato di assicurarne la sana e prudente gestione e dall'altro lato di contribuire a fornire impulso al mercato del credito in Italia.

Art. 4

Misure volte a favorire i finanziamenti della BEI sui grandi progetti di innovazione industriale

1. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo definisce un programma di politica industriale nazionale.
2. Il Governo, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, presenterà alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma di politica industriale nazionale che definirà gli interventi in materia di politica industriale previsti per l'anno successivo, nel quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.
3. Il programma di politica industriale è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, alla ricerca e innovazione industriale ed all'internazionalizzazione delle imprese. Il programma avrà come oggetto interventi di agevolazioni fiscali, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimenti e domanda pubblica innovativi e azioni regolamentari.
4. Al programma, sarà allegata una relazione volta ad evidenziare:
 - a) lo stato di conformità dell'ordinamento nazionale rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
 - b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.
5. Nel quadro degli interventi di cui al presente articolo, e a rafforzamento degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il

Ministero dello sviluppo economico promuove il finanziamento da parte della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) di grandi progetti per l'innovazione industriale.

6. Per consentire un'equa ripartizione del rischio attraverso un meccanismo denominato Risk Sharing Facility per l'Innovazione Industriale (RSFII), i finanziamenti di cui al comma 1 sono assistiti da una garanzia pubblica secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con la predetta convenzione sono individuati anche i benefici generati dall'intervento in capo alle imprese beneficiarie finali.

7. La garanzia è concessa, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sulle disponibilità esistenti della contabilità speciale n.1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8. Le risorse di cui al comma 3 potranno essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse rivenienti dalla nuova programmazione comunitaria 2014-2020 e, nel limite massimo di 150 milioni di euro, tramite utilizzo delle risorse versate a decorrere dal 2014 sulla contabilità speciale di cui al comma 3 per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.

9. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legge, vengono fissati i requisiti e le caratteristiche dei progetti da finanziare, coerentemente con l'evoluzione dei mercati e con la valorizzazione delle vocazioni dell'industria nazionale, per favorire gli investimenti, lo sviluppo delle tecnologie, e le attività di ricerca industriale, anche tramite azioni di domanda pubblica innovativa, per lo sviluppo di prodotti, processi, servizi e sistemi:

- integralmente ecologici, ossia in grado da un lato di minimizzare i consumi di energia e di materie prime (come acqua e suolo), riducendo

quindi le emissioni di gas serra, e dall'altro di massimizzare il riuso di materie prime seconde. In questo campo grande rilievo hanno lo sviluppo equilibrato e innovativo della bioeconomia e in particolare della chimica verde, di un rinnovato ciclo produttivo delle costruzioni e delle bonifiche;

- che contribuiscano allo sviluppo e alle applicazioni industriali delle tecnologie abilitanti (KETs).

- che migliorino la salute, il benessere e la sicurezza delle persone e delle comunità;

- che valorizzino la creatività e il patrimonio culturale.

10. In sede di prima applicazione gli indirizzi di politica industriale su cui orientare gli interventi sono quelli previsti al comma cinque del presente articolo.

Relazione illustrativa

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 prevedono la realizzazione di un programma nazionale di politica industriale avente lo scopo di attivare delle azioni e delle misure in linea con i principi e gli indirizzi formulati dall'Unione Europea in materia.

Non è soltanto una programmazione sugli intenti ma, allo stato attuale, è una vera e propria condizionalità ex ante che la Commissione richiede agli stati membri al fine di poter usufruire dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020.

In particolare, un programma di politica industriale serve da filo conduttore sulle scelte delle priorità da realizzare da parte delle amministrazioni centrali e allo stesso tempo delle regioni per l'attuazione delle proprie politiche territoriali, evitando azioni frammentate, che molto spesso hanno provocato soltanto il proliferare di duplicazioni sui singoli territori con inutili sprechi di risorse.

Le tematiche prioritarie di intervento, richiamate in norma all'articolo 6, costituiscono i driver strategici su cui costruire il programma di politica industriale.

Tali tematiche sono pienamente coerenti con le linee di indirizzo europee ed in particolare con la Comunicazione n. 60 del 13 febbraio 2012, con la quale è stata adottata la strategia denominata "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa", che si prefigge l'obiettivo di "preparare il terreno per una società più innovatrice, più efficiente sotto il profilo delle risorse e più competitiva, in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con lo sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili a fini industriali, garantendo al contempo la protezione dell'ambiente".

Sulla base di queste priorità, verranno definiti interventi puntuali finalizzati allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, alla ricerca e innovazione industriale ed all'internazionalizzazione delle imprese e saranno realizzati tramite l'introduzione di misure e strumenti finanziari, con un'elevata componente innovativa che consentirà il loro impiego non solo alle amministrazioni centrali ma anche a quelle regionali.

Art. 5

Misure per la dilazione degli adempimenti fiscali in presenza di crediti certificati verso la Pubblica Amministrazione

1. Per gli anni 2013 e 2014 le imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, possono differire entro l'anno finanziario in corso il pagamento dei debiti fiscali in misura pari al proprio credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede per gli anni 2013 e 2014 la possibilità per le imprese di differire, entro l'anno finanziario in corso, i debiti fiscali in misura pari ai propri crediti certificati verso la pubblica amministrazione. La disposizione mira ad innescare un circolo virtuoso che favorisce, nei limiti consentiti dai meccanismi di finanza pubblica, il pagamento dei debiti fiscali previa ottemperanza della pubblica amministrazione ai propri debiti nei confronti delle imprese.

Art. 6

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale anche mediante misure di agevolazione fiscale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste

1. L'articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

1. (Articolo 252-bis Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono stipulare accordi di programma con soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza, bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti inquinati di interesse nazionale, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:

a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

- c) *il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;*
- d) *i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;*
- e) *i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;*
- f) *la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;*
- g) *l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;*
- h) *i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;*
- i) *la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.*

3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico produttivo e dichiarazione di pubblica utilità.

4. I soggetti interessati di cui al comma 1 possono essere anche i proprietari dell'area ma in ogni caso non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle società interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno adottato le misure di prevenzione necessarie per prevenire la diffusione dell'inquinamento.

5. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione individuati dall'accordo di

programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo.

6. E' fatta comunque salva la responsabilità dell'autore della contaminazione nei confronti dei quali la pubblica amministrazione può agire autonomamente per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

7. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi, indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attività previste dall'accordo medesimo, nonché i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.

8. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 6 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.

9. All'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 è preposta l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., o altra società "in house" alle Amministrazioni interessate, individuata nell'accordo di programma.

10. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di

nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti Tecnici Superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate anche a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.

2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai successivi commi, a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
- b. i nuovi beni strumentali devono essere acquisiti nell'ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

3. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1998/06.

4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla successiva lettera a), la realizzazione di:

- a. fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- b. macchinari, impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
- c. programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel precedente comma eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

6. Il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive

non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi e per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantirne la corretta applicazione.

8. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonché ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

9. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

10. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma precedente e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Trieste e del Comune di Trieste, quali soggetti attuatori.

12. Ai fini dell'attuazione dei commi 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

Relazione illustrativa

Al **comma 1**, viene interamente sostituito l'art. 252-bis (siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) del D. Lgs. 152/2006 (codice ambiente). La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte del MATTM e del MiSE d'intesa con la Regione interessata e del Ministero del Lavoro, accordi di programma con i soggetti interessati per l'attuazione di progetti interessati di recupero

ambientale e di riconversione industriale. Ciò al fine di rilanciare l'economia dei territori coinvolti e promuovere il riutilizzo produttivo dei siti inquinati. La norma individua le modalità, i criteri ed i contenuti obbligatori degli accordi di programma, nonché i requisiti dei soggetti interessati e gli impegni da essi assunti, con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

In relazione al **comma 2**, le disposizioni sono finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (cosiddetti SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ricadenti nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 107.3.a) e 107.3.b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), mediante il riconoscimento di un credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152/2006, a fronte dell'acquisizione di nuovi beni strumentali nell'ambito di unità produttive ubicate nei predetti SIN acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo.

Ai sensi del **comma 3**, tale credito di imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea.

Il credito di imposta previsto dalla norma non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche concessi a titolo di "de minimis".

Al **comma 4**, si prevede che sono agevolabili le spese relative alla realizzazione di fabbricati e all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria di macchinari, impianti ed attrezzature varie, nonché di programmi informatici, brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Ai sensi del **comma 5**, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Con riguardo **al comma 6**, è previsto che il credito d'imposta è determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. E' inoltre stabilito che l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Per la definizione delle disposizioni attuative dell'intervento, ivi comprese quelle inerenti lo svolgimento delle verifiche necessarie a garantirne la corretta applicazione la norma, **al comma 7** è previsto il rinvio a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia

Inoltre, ai **commi 8 e 9**, si prevede che il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione

europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea e delle finanze.

Con riguardo al **comma 10**, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari in relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Al **comma 11** è stabilito che, per assicurare la realizzazione di interventi urgenti, il Commissario straordinario può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Trieste e del Comune di Trieste, quali soggetti attuatori. Al **comma 12**, è prevista l'applicazione al Commissario delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, relative rispettivamente alla sottoposizione degli atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e all'obbligo di rendiconto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Relazione tecnica

Le disposizioni di cui ai commi **1, 10, 11 e 12**, hanno natura meramente ordinamentale e comunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 9**, finalizzate a sostenere interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale (cd. SIN) individuati ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, mediante il riconoscimento del credito di imposta, non determinano un fabbisogno a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, in considerazione della natura e della finalità della misura, le minori entrate connesse al riconoscimento del credito d'imposta alle imprese beneficiarie sono più che compensate dal gettito fiscale addizionale generato dalla misura stessa, a fronte dell'avvio di attività economiche altrimenti non intraprese in assenza dell'incentivo pubblico de quo.

Art. 7

Contributo tramite credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo in misura pari al 50% dell'investimento incrementale

1. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti passivi dell'imposta sui redditi delle società in misura pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi di imposta a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo annuale di Euro 2.500.000 per ciascun beneficiario. Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti di cui al periodo precedente che, in ciascuno dei periodi di imposta considerati, iscrivano in bilancio spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a Euro 50.000.
3. Ai fini di cui al comma 2, si considerano spese sostenute nel settore ricerca e sviluppo:
 - a) le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
 - b) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;
 - c) i costi relativi a progetti di ricerca svolti in collaborazione con università o organismi di ricerca.;
 - d) i costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, se riferiti ai soli contratti di servizio e consulenza con soggetti le cui attività siano identificate dai seguenti codici di attività ATECO; M 71.20.10 "collaudi e analisi tecniche di prodotti"; M 72.1 "ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria"; M 74.1 "attività di design specializzate".

4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si considerano attività di ricerca e sviluppo:

a) i lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) la ricerca pianificata e le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera e);

c) l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;

d) le altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;

e) la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. I redditi derivanti dall'eventuale sfruttamento dei progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale sono dedotti dagli importi delle spese per le quale si può fruire del credito di imposta ai sensi del comma 2;

d) la produzione e il collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione

nette ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento alle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai commi 2 e 3 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 8, il riconoscimento del credito di imposta è subordinato alla presentazione da parte delle imprese di un'istanza motivata, il cui contenuto e le cui modalità tecniche di trasmissione telematica saranno indicate nel decreto di cui al comma 11. L'importo del credito di imposta del quale si chiede il riconoscimento deve in ogni caso essere certificato dal collegio sindacale o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti che, nel caso di imprese non soggette a revisione contabile, non deve aver svolto, nei tre anni precedenti, incarichi o rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo con la stessa impresa. Tale certificazione va allegata al bilancio della società richiedente. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono incluse nelle spese di cui al comma 3, entro un limite massimo annuale di Euro 5.000.

8. La fruizione del credito di imposta di cui al presente articolo spetta nel limite di spesa complessivo annuale di Euro 200.000.000 per anno. Ove l'ammontare complessivo delle richieste superi il limite di cui al primo periodo, le relative risorse sono distribuite sulla base di una graduatoria elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla base della maggiore percentuale di incremento annuale delle spese nel settore ricerca e sviluppo di cui ai commi 2 e 3 e, a parità di incremento percentuale, della data di invio delle istanze di cui al comma 7.

9. I controlli sul rispetto delle condizioni previste dai commi precedenti e sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento e controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico relative alle attività di cui al comma 4 o alla pertinenza e congruità delle spese di cui al comma 3, l'Agenzia delle Entrate si rivolge alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico

per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di accertamento e controllo.

10. Per la gestione telematica del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

Relazione illustrativa

La norma introduce un credito d'imposta per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 50% dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente, fino a un tetto massimo di incremento di euro 5.000.000 di spese ammissibili, per le spese sostenute nelle attività di ricerca e di sviluppo.

Relazione tecnica

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito, derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 50% sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute da parte delle imprese italiane, sono state utilizzate due diverse fonti di dati:

- in primis, si è proceduto ad una elaborazione dei dati di bilancio afferenti alle attività di ricerca e sviluppo contenuti nella banca dati AIDA - Bureau Van Dijk.
- sono utilizzati anche i dati sulla spesa per ricerca e sviluppo delle imprese effettuata intra-muros da fonte ISTAT al fine di riproporzionare le stime ottenute a partire dai dati aziendali di cui sopra. La spesa aggregata delle

imprese italiane per l'anno 2011 (ultimo dato disponibile) è stimata pari a 11 miliardi di euro.

Per stimare l'entità complessiva del nuovo credito d'imposta per R&S si è fatto riferimento, ai dati di bilancio della banca dati AIDA- Bureau Van Dijk, che considera 700 mila imprese italiane che hanno presentato un bilancio aziendale. Tra le circa 10 mila imprese che hanno svolto attività di R&S, il 54% supera la soglia di minima di investimento di 50 mila euro.

Simulando uno scenario che vede nel triennio 2014-2016 incrementi delle spese ammissibili, rispetto all'anno precedente, pari rispettivamente al 10, 7, 4%, generalizzati a tutto il campione di imprese di riferimento.

Tenendo conto che l'incremento massimo ammissibile è pari in valore assoluto a 5 milioni di euro si è potuto simulare l'effetto complessivo del nuovo credito d'imposta in termini di minore gettito per le casse dello Stato, ottenendo stime che vanno da 187 milioni per il 2014, a 134 del 2015, fino a 78 mln per il 2016.

Si stima, quindi, che il credito d'imposta determini a partire dal 2014 un minore gettito come indicato nella tabella sottostante.

Minore gettito per anno di competenza determinato dal CIRS	2014	2015	2016
Stima prudenziale (mln euro)	- 187	- 134	- 78

Riferendosi al primo anno 2014, si sono simulati gli effetti del nuovo credito d'imposta sulle imprese per classe di fatturato: il 60% del credito d'imposta complessivo previsto dovrebbe andare alle PMI (imprese con ricavi inferiori a 250 milioni annui), escludendo gli investimenti di minuta dimensione (sono escluse dal beneficio le imprese con una spesa annua in R&S inferiore a 50 mila euro).

CREDITO D'IMPOSTA PER SPESE IN R&S DELLE IMPRESE ITALIANE - ELABORAZIONI SU DATI AIDA BILANCI

Classi di ricavo	Numero imprese	Credito d'imposta dei costi ammissibili (mln euro)		
		Totale	%	Per impresa (000 euro)
Piccole imprese (0-50 mln)	3.929	67	36,1	17
Medie imprese (50-250 mln)	853	45	23,8	52
Grandi imprese (oltre 250 mln)	256	75	40,1	294
TOTALE	5.038	187	100,0	37

Sempre avendo come riferimento l'anno 2014, si prevede che l'incentivazione potrebbe generare investimenti in R&S aggiuntivi complessivamente per 600 milioni di euro, con un incremento percentuale degli investimenti fissi lordi del 0,2% rispetto alla simulazione di base (assenza di agevolazioni)¹. Il PIL a prezzi correnti dovrebbe aumentare di 900 milioni, con un incremento in termini relativi dello 0,06%².

Procedura di calcolo e fruizione del credito d'imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo

La procedura di natura automatica verrà gestita interamente tramite piattaforma web e prevede 6 step:

Step 1: Inserimento dati nel sistema informatico con verifica automatica della completezza e regolarità della domanda. (fase I per l'impresa - finestra temporale 4/6 mesi)

¹ Il moltiplicatore da applicare alle agevolazioni erogate con il credito d'imposta per ottenere la variazione degli investimenti è stato calcolato a partire dalle informazioni sull'operatività della Legge Sabatini (legge 1329/65) nelle regioni italiane nell'ultimo anno di erogazione disponibile (dati MCC).

² Gli impatti della dinamica degli investimenti sul Pil sono stimati utilizzando le serie degli anni 2000-2012 dei conti economici nazionali (dati Istat).

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 l'inizio della finestra temporale sarà il mese di gennaio.

- Una volta compilati i campi richiesti il sistema in automatico reputerà la domanda ammissibile/non ammissibile e procederà al calcolo provvisorio del relativo credito d'imposta sulla base delle spese ammissibili ipotizzate nel corso dell'anno.
- Una volta effettuato il calcolo provvisorio verrà rilasciato dal sistema un codice ID provvisorio
- Al termine della finestra temporale di 4 mesi, qualora non si raggiunga la concorrenza del limite massimo del plafond, si riapre la finestra per ulteriori 2 mesi.
- Al termine dei 2 mesi aggiuntivi, qualora non si raggiunga nuovamente la concorrenza del limite massimo del plafond, le risorse finanziarie non impiegate concorrono a incrementare il plafond per l'anno successivo. Le risorse che non hanno trovato impiego alla fine del triennio tornano a disposizione del Bilancio dello Stato.

Step 2: selezione dei beneficiari potenziali del credito d'imposta

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 tale attività è svolta nel mese di maggio

- Calcolo automatico della graduatoria delle domande in base alla percentuale di incremento dell'investimento in ricerca e sviluppo, rispetto all'anno precedente, partendo dal soggetto con percentuale più elevata e procedendo fino a concorrenza del limite del plafond.
- Ai beneficiari potenziali del credito verrà rilasciato dal sistema via PEC una comunicazione con esito positivo.
- Una volta superata la soglia massima del plafond verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC che informa i non beneficiari del potenziale esito negativo, sottolineando la possibilità di poter essere ripescati successivamente.

Step 3: conferma delle spese e calcolo definitivo del credito d'imposta (fase II per l'impresa – finestra temporale 2 mesi)

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 l'inizio della finestra temporale sarà il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

- I beneficiari potenziali individuati allo step 2 devono reinserire il codice ID provvisorio e confermare spese R&S effettuate corredate da idonea documentazione (UNIEMENS, Bonifici tracciati, ecc)
- Il sistema procede al calcolo automatico del credito d'imposta definitivo
- Una volta effettuato il calcolo verrà rilasciato dal sistema un codice ID definitivo ed una copia in formato adobe acrobat (pdf) protetto per gli usi consentiti.
- Se viene raggiunta la soglia massima del plafond verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC ai non beneficiari potenziali che li informa dell'esito negativo definitivo. Si passa quindi allo step 5.
- Qualora, invece, non si raggiunga la concorrenza di tale limite verrà rilasciato dal sistema una comunicazione via PEC ai non beneficiari potenziali più alti in graduatoria, fino a nuova concorrenza del limite, che li informa delle modalità per poter accedere al credito, si passa quindi allo step 4.

Step 4: eventuale procedura di recupero degli esclusi (fase III per l'impresa – finestra temporale 2 settimane)

Per i tre anni 2014, 2015 e 2016 tale attività è svolta nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento

- I non beneficiari potenziali recuperati dal sistema allo step 3 dovranno reinserire codice ID provvisorio e confermare spese R&S effettuate corredate da idonea documentazione (UNIEMENS, Bonifici tracciati, ecc)
- Il sistema procede al calcolo automatico del credito d'imposta definitivo

- Una volta effettuato il calcolo verrà rilasciato dal sistema un codice ID definitivo ed una copia in formato adobe acrobat (pdf) protetto per gli usi consentiti.
- Qualora non si raggiunga ancora la concorrenza di tale limite, le risorse finanziarie non impiegate concorrono a incrementare il plafond per l'anno successivo. Le risorse che non hanno trovato impiego alla fine del triennio tornano a disposizione del Bilancio dello Stato.

Step 5: fruizione del credito d'imposta (fase IV per l'impresa)

La società beneficiaria, all'atto della dichiarazione dei redditi presso l'Agenzia delle Entrate, inserirà il codice ID definitivo, rilasciato dal sistema, nell'apposito campo riferito alla fruizione del credito d'imposta.

Nb: il codice ID permetterà al sistema di monitorare le richieste delle società che potranno usufruire una sola volta del credito d'imposta.

Step 6: controlli ex post

I controlli che verranno svolti a campione alla chiusura della procedura terranno conto di tutte le informazioni inserite nel sistema informatico all'atto della presentazione della domanda.

Modulo di domanda - campi da compilare

1. Anagrafica fiscale della società (P.IVA)
2. Informazioni classe dimensionale impresa (addetti-fatturato)
3. Dati R&S da bilancio dell'ultimo anno per ammissibilità
4. Ammontare spese ammissibili per categoria che verranno riportate in bilancio e su cui avverrà la concessione finale del beneficio fiscale

5. Identificazione del revisore contabile o del presidente del collegio sindacale per firma digitale dell'asseverazione finale.

Art. 8

Norme per favorire l'internazionalizzazione del paese (potenziamento delle attività di promozione dell'ICE e delle Agenzie delle dogane)

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, aggiungere dopo le parole "di transito." il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente."
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 5 dopo la parola "agroalimentari" è inserita la parola "agricole";
 - b. al comma 6 dopo le parole "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole "e successive modificazioni".
 - c. al comma 6 dopo le parole "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de

minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE”.

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lett. l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese”. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio.

Relazione illustrativa

Comma 1) La norma viene incontro all'esigenza di intervenire con tempestività ed urgenza a sostegno delle imprese italiane che affrontano i mercati internazionali. Secondo i dati del WTO, infatti, l'Italia nel 2012 è risultata - con una quota di mercato pari a circa il 2,7% - il nono paese esportatore al mondo, preceduta da Cina, Stati Uniti, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Francia, Corea del sud e Russia. I segnali dell'attrattiva del made in Italy nei mercati mondiali si possono anche desumere dalla crescita che le esportazioni italiane hanno conosciuto durante il 2012, pari al 3,7%, (fonte Istat). In termini assoluti le nostre vendite all'estero sono state pari a circa 389,7 miliardi di euro, miglior risultato di sempre. Di conseguenza si è consolidato l'attivo della nostra bilancia commerciale: dopo otto anni i conti dell'Italia con l'estero sono ritornati positivi (+11 miliardi di euro). Escludendo dal computo finale l'energia, il nostro saldo 2012 avrebbe realizzato un surplus di poco superiore ai 74 miliardi di euro. E' evidente pertanto come nell'attuale prolungata fase recessiva il sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese sia l'unico elemento anticiclico immediatamente utilizzabile per sostenere il PIL nazionale. In tale ottica la norma proposta mira ad incrementare di 22.594.000 euro per il 2014 lo stanziamento annuale del bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico destinato alla realizzazione del piano di attività dell'Agenzia per la

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE. Al momento tale finanziamento è una frazione di quanto correntemente speso dai nostri principali competitori internazionali e l'incremento compenserà solo parzialmente tale differenziale. Alla copertura dell'onere si provvede tramite utilizzo, previo versamento all'entrata dello Stato e conseguente riassegnazione all'apposito capitolo di spesa, delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale, originate dal Programma operativo Multiregionale "Industria e servizi" 1989-93 Misura 2.2. A seguito della chiusura amministrativa del predetto Programma, disposta dalla Commissione europea nel novembre 2000, e del rendiconto finale della misura 2.2, approvato dal Mediocredito Centrale nell'aprile 2003, risultano infatti libere da vincoli di destinazione, in quanto non più soggette a obblighi comunitari di impiego, risorse per oltre 22,594 milioni di euro.

Comma 2) L'articolo 1 del decreto legislativo 374/1990 disciplina l'orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, il comma 1 prevede che l'orario ordinario di apertura degli uffici doganali sia fissato dalle 8 alle 18 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 nella giornata di sabato. Il successivo comma 2 prevede inoltre che le sedi frontaliere (ossia gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali), sono aperte 24 ore su 24, quindi oltre l'orario ordinario, ma solo per i controlli e le formalità relative al traffico passeggeri o su mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito. Con la norma prospettata al fine di incrementare i traffici internazionali, si propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontaliere con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito. In particolare si prevede che con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività H24 è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, sempre che in tali Uffici le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente. Lo schema di norma proposto è in linea con le disposizioni comunitarie di settore che non precludono agli Stati membri la facoltà di disciplinare autonomamente gli orari di apertura degli uffici doganali, ma prevedono che le autorità nazionali possono imporre oneri in particolare, in relazione alla presenza, ove richiesta, del personale doganale, fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'eventuale apertura degli uffici verrebbe garantita dalle attuali risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La previsione normativa comporta un miglioramento dei servizi offerti alle imprese dall'Amministrazione ed è finalizzata ad incrementare i flussi di merci in importazione ed esportazione dall'Italia, con aumento della produttività e diminuzione dei costi collegati alle operazioni di import e/o export a carico delle imprese. Il miglior standard operativo potrà essere assicurato con un'attenta organizzazione delle risorse umane, con gli strumenti ordinariamente a disposizione per le acquisizioni di personale (per mobilità o per concorso) nonché con le acquisizioni di personale derivanti da processi di riorganizzazione di Amministrazioni pubbliche, anche comportanti esuberi di personale.

Comma 3) Tale articolo va ad emendare l'art. 42 del D.L. 83/2012 che ha istituito i Consorzi per l'internazionalizzazione. Con la modifica proposta anche le imprese agricole – che sono sempre più orientate ai mercati esteri - potranno far parte di tali Consorzi e potranno partecipare ai progetti di internazionalizzazione ammessi a contributo pubblico. L'esigenza di ricomprendere anche tali imprese, si muove nell'ottica di garantire l'accesso al settore agricolo alla misura di sostegno pubblico prevista per i Consorzi per l'internazionalizzazione (esigenza tra l'altro rappresentata in più occasioni dall'associazione di categoria Confagricoltura). Tenuto conto che l'Unione Europea ha previsto una disciplina ad hoc per gli aiuti *de minimis* al settore agricolo, nel testo dell'articolato è stato fatto espresso richiamo al Regolamento (CE) n. 1535/2007 che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE. Si evidenzia, infine, che – sempre in attuazione della normativa comunitaria - ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari. Per l'Italia il plafond è ripartito tra le Regioni, le Province autonome e lo Stato a titolo di riserva. Alla luce di ciò nel testo si è inserito il riferimento al rispetto di tale plafond.

Comma 4) Si propone che le informazioni di cui le imprese necessitano ai fini dell'export, per l'installazione all'estero di una impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali, che sono contenute in gran parte nel registro delle imprese, possano essere certificate dalle Camere in lingua inglese.

Tale proposta si fonda sul presupposto che, oggi, sono molti i documenti e le dichiarazioni che vengono richiesti alle imprese nell'ambito delle operazioni con l'estero (sia ai fini dell'export, che per l'istallazione all'estero di un'impresa o per la partecipazione a gare di appalto internazionali) ed i cui contenuti in sostanza coincidono con le informazioni detenute dal Registro delle imprese. A fronte di tali richieste, le imprese sono spesso costrette ad agire con traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

Comma 5) Si evidenzia che sempre più spesso le imprese richiedono agli sportelli delle Camere di commercio un insieme di certificazioni e attestazioni che, abbracciando un ventaglio ampio di casistiche, non trovano una specifica collocazione in una norma che ne definisca contenuti e che individui le Camere come istituzioni competenti al rilascio (certificazioni di autenticità di firma di rappresentanti aziendali, procure ad agire per conto, attestazioni tecniche di produzione o qualità anche su atti privati tra partner commerciali). Specifiche attestazioni sono richieste alle Camere per certificare la libera commercializzazione nello Stato di vari prodotti, in particolare quando non siano espressamente previste per gli stessi apposite certificazioni del Ministero della Salute, come “garanzia indiretta” in favore dei Paesi destinatari. Si tratta di documenti – a valere all'estero – propedeutici ad avviare una relazione commerciale e per i quali l'alternativa all'intervento camerale risiede nel ricorso a studi notarili, con conseguenti maggiori costi per le imprese. In questo quadro la norma proposta amplia il quadro delle competenze camerali in materia, regolando delle prassi già in vigore sul territorio e andando incontro alle esigenze di semplificazione delle procedure e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Art. 9

Misure per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali legate ad internet

1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e/o ultralarga, lo sviluppo di iniziative di innovazione sociale anche del mondo non profit. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese e di iniziative non profit innovative. I fondi destinati ad attuare questi nuovi strumenti saranno stanziati nell'ambito dei fondi strutturali EU.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni aggiunte:
 - a) al comma 1 lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
 - b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
 - c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;

d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».

Relazione illustrativa

Con riferimento alle disposizioni di cui ai **primi due commi** si rappresenta quanto segue.

Durante il periodo di programmazione corrente, l'Italia ha programmato circa 28 miliardi di euro, allocati 16 miliardi e spesi il 35%. L'Italia ha programmato circa (1.3 miliardi per l'ICT, dei quali (200 milioni sono previsti per la banda larga. Il rapporto strategico sui fondi strutturali più recente

- ha rivelato che solo il 47% del totale è stato allocato a dei progetti, con solo il 5% di quanto allocato è stato effettivamente speso per la banda larga.

Un sistema che preveda l'attribuzione di contributi a fondo perduto tramite voucher del valore fino a 10m ila euro potrebbe rappresentare un valido impulso per il settore, soprattutto nell'imprenditoria giovanile.

Il sistema dei voucher per l'innovazione appare essere, dunque, un metodo per stimolare, in maniera efficiente, la domanda di servizi relativi all'ICT per le micro, piccole e medie imprese,

.accelerando così il perseguimento degli obiettivi dell' Agenda Digitale.

Soprattutto il settore delle micro imprese e delle iniziative creative di social innovation potrebbe trarre utile beneficio dalla disponibilità di somme di limitata entità da spendere per effettivi piccoli investimenti infrastrutturali e in servizi (da sistemi per l'e-commerce aziendale all'acquisto di apparecchiature ICT moderne a pacchetti di connettività).

" sistema di incentivi tramite voucher è suggerito dalla stessa Unione Europea come utile integrazione ad esistenti programmi di supporto finanziario:

'<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-innovation-vouchers-scheme>

Con successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, la misura massima degli stessi, le modalità di erogazione e le relative attività di controllo.

Si ritiene di fissare in diecimila euro il limite massimo erogabile, a fronte di motivata richiesta con esplicita indicazione dell'utilizzo, in regime, quindi, "de minimis".

Il **comma 3** aggiunge una nuova fascia di contributi amministrativi concretamente pensati per l'accelerazione dello sviluppo delle PMI nel settore TLC. Tale fascia contributiva ha un duplice vantaggio, consente da un lato un maggiore incasso da parte dello Stato aprendo alla nascita di nuovi soggetti, e dall'altro consente di incentivare la digitalizzazione delle zone a fallimento di mercato, consentendo anche a piccole e micro imprese di valutare remunerativa l'attività di Internet Service Provider.

Tale misura ripristina la neutralità dello Stato nelle dinamiche di concorrenza tra soggetti economici nel solco tracciato dalla Costituzione.

Art. 10

Misure per la sicurezza e la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, per lo stoccaggio del gas naturale e la conoscibilità dei titoli minerari e per lo sviluppo di tecnologie a carbone pulito

1. L'articolo 11, comma 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
2. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere erogato prima della approvazione da parte della Commissione europea.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di

distribuzione, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 2 nonché le modalità dell'audit esterno cui il vincitore della gara è tenuto a sottoporsi per evitare sovracompensazioni. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalità con cui le risorse di cui al comma 3 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.

5. L'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sostituito dal seguente: “5. Al fine di garantire allo Stato la più ampia conoscenza dell'assetto geologico-strutturale del sottosuolo, i dati relativi ai rilievi geofisici e geologici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati e delle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1, della legge n. 136 del 1953, scaduti i termini di cui agli articoli 39 e 71 della legge n. 613 del 1967, sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di interesse pubblico individuate dal Ministero o per essere messi a disposizione degli operatori, nella forma del diritto d'uso, secondo le modalità stabilite dallo stesso che individua i costi del servizio di consultazione e di acquisizione, a carico dei richiedenti.”.

6. In via transitoria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai titoli cessati e alle zone di cui alla tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136 non soggette a diritti di esclusiva in favore dell'ente di cui all'articolo 1, della legge n. 136 del 1953, per i quali risultano scaduti i termini di cui al comma 5.

7. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la tutela della sicurezza stradale, e la diffusione al consumatore delle relative

informazioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico l'anagrafica degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio della rete ordinaria.

8. L'anagrafe comprende anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei titolari degli impianti di cui al comma 1, resa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile ovvero che ricade in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12.

9. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per l'anagrafe che non siano già in possesso dello stesso Ministero, con modalità stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche.

10. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12, anche se in regime di deroga autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della attività produttive del 31 ottobre 2001, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 31 marzo 2014, e provvede successivamente alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

11. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti di distribuzione carburanti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro la data di cui al comma 4 i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.

12. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 2 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo

stesso comma, il prefetto competente per territorio, su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, irroga la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascuna mancata dichiarazione e lo stesso Ministero diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero invita l'Amministrazione competente a procedere entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio.

13. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di vendita carburanti alla data di cui al comma 4, la Guardia di finanza dispone la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti.

14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci in merito alla compatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile ai sensi del comma 2, il prefetto irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ogni mese di esercizio oltre la data del 31 marzo 2014, e dispone la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. Contestualmente decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

15. Nei casi di cui ai commi 6, secondo periodo, 7 e 8, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

16. Le informazioni contenute nell'anagrafe relative all'ubicazione dei singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi dell'articolo 2 sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente al 31 marzo 2014, sono inviate, corredate di documentazione fotografica nei casi di

cui al comma 11 e comma 12 lettera c, o di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato negli altri casi, al Comune competente per i necessari accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta elettronica al Ministero dello sviluppo economico.

17. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;
- b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene, anche parzialmente, sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

18. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene anche parzialmente sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- d) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci, ovvero a meno di 95 metri, aumentati a 150 metri in caso di strade a 4 o più corsie e sensi di marcia separati da spartitraffico invalicabile (che non abbiano le caratteristiche di autostrade), salvo il possesso, al 31 dicembre 2012, di autorizzazione specifica scritta dell'ente proprietario della strada.

19. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, di cui all'articolo 28 del decreto 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012 n. 27, è stabilito un contributo, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è titolari.

20. Con l'obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5000 impianti inefficienti o incompatibili e all'azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, il primo dei quali da emanare entro il 31 marzo 2014, è determinata l'entità del contributo di cui al comma 13, nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore a tre anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest'ultima contribuzione in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel periodo interessato, escluse le trasformazioni in stazioni di servizio non presidiate, senza penalizzare i casi in cui singoli soggetti abbiano già autonomamente conseguito alti livelli di efficienza della propria rete distributiva, misurati attraverso un erogato medio annuo superiore a quattro milioni di litri e i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'anagrafica degli impianti di cui al comma 1 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a decorrere dall'anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi a cura del prefetto competente per territorio. La stessa sanzione amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

21. L'attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall'1 gennaio 2014 modifica la sua denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, è prorogata fino alla conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di liquidazione. Per lo svolgimento delle attività connesse alla ristrutturazione della rete carburanti la Cassa Conguaglio GPL può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle società del gruppo del GSE, con oneri a valere sul Fondo di cui al comma 13.

22. Al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea entro l'autunno 2013 di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane, al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dall'articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole "posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali" sono sostituite dalle parole "ovunque siano ubicati".

23. All'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogate le parole "nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera" e sono aggiunte in fondo le parole "utilizzabili anche per altre attività commerciali."

24. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, è aggiunto il seguente comma 13: "13. A decorrere dall'anno scorta del 2014 l'immissione in consumo di carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie che avviene tramite l'esercente impianto per la distribuzione, operante come destinatario registrato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577, è dichiarato dal titolare del deposito fiscale di cui dell'articolo 4, comma 4, del decreto del

Ministro delle finanze del 16 novembre 1995, n. 577, da cui proviene il prodotto.”.

25. In considerazione dei risultati derivanti dall'applicazione delle misure previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 1/2012, come convertito nella legge n. 27/2012, integrato e modificato dall'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 83/2012, come convertito nella legge n. 134/2012, il soggetto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n.130, è tenuto a realizzare, nell'ambito del piano di cui all'articolo 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo, unicamente la parte dello spazio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punti 1) e 3). Il soggetto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2012, n.130, conseguentemente al venir meno dell'impegno a realizzare lo spazio di stoccaggio stabilito dallo stesso articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2), da aggiudicare ai soggetti produttori di energia elettrica. assume un corrispondente impegno a presentare, a seguito di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, un piano, da sottoporre all'approvazione dello stesso Ministero sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volto a realizzare interventi, anche oltre il termine di cinque anni previsto all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130, per aumentare la liquidità e incrementare la sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

26. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.130 è effettuata qualora il suo valore superi il 10%.

27. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole “sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas” sono sostituite con le seguenti: “sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari”.

Relazione illustrativa

Con riferimento alle misure di cui ai **commi da 1 a 4**, si evidenzia quanto di seguito. In data 27 luglio 2011 è stato notificato alla Commissione Europea il “Progetto integrato CCS Sulcis” previsto dall’art. 11, comma 14, del D.L. 14-3-2005 n. 35 e successive modificazioni e integrazioni. Dopo una complessa interlocuzione con i servizi della Commissione, la notifica è sfociata in una procedura di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il presente decreto-legge abroga le norme che hanno costituito la base giuridica del progetto precedentemente notificato alla Commissione e rimodula l’intervento per il Sulcis rendendolo economicamente sostenibile, compatibile col diritto comunitario e pertanto realizzabile con un impatto sulle bollette elettriche inferiore a quello che si avrebbe avuto con la realizzazione del precedente progetto secondo il meccanismo di incentivo (CIP 6) per esso previsto.

In data 2 agosto 2013 è stato sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Sardegna un protocollo di intesa per lo sviluppo di un polo tecnologico per la ricerca sul carbone pulito e la realizzazione di una centrale elettrica clean coal technology. L’attuazione di tale protocollo prevede, tra l’altro, la modifica del suddetto art. 11, comma 14; la presente norma pertanto, procede all’abrogazione del suddetto articolo e lo riformula tenendo anche conto delle osservazioni fatte dai servizi della Commissione nel corso della procedura di notifica in atto.

Al fine di promuovere le tecnologie per il carbone pulito considerando anche l’intrinseca debolezza del sistema elettrico sardo la Regione autonoma Sardegna può bandire una gara per una centrale a carbone dotata di una sezione per la cattura e lo stoccaggio della anidride carbonica prodotta, da realizzare nell’area del Sulcis Iglesiente.

Al vincitore della gara sarà assicurato per venti anni - a partire dal primo anno di esercizio della centrale - un incentivo pari a 30 €/MWh, rivalutato sulla base dell’inflazione calcolata sull’indice Istat, fino ad un massimo di 2100

GWh/anno. Tale incentivo non dovrà comunque superare le proporzioni stabilite dalle norme europee sugli aiuti di Stato. Inoltre il vincitore della gara dovrà sottoporsi ad un audit esterno, su base annuale, che assicuri che non ci siano sovracompenzazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti e costituisca la base per il necessario aggiustamento ex post dell'incentivo erogato. Le modalità per lo svolgimento di tale audit e degli eventuali aggiustamenti ex post dell'incentivo saranno stabiliti con successivo Decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Con il medesimo decreto ministeriale saranno previsti gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione tecnico economica delle offerte pervenute.

Gli oneri sono a carico del sistema elettrico tramite prelievo in tariffa.

Con riferimento ai **commi 5 e 6**, si dispone il trasferimento nei confronti dello Stato della grande massa di dati acquisiti nel corso degli anni da parte delle società concessionarie di titoli minerari, in gran parte dall'ente di Stato e attualmente non disponibili direttamente dall'amministrazione.

Si tratta dei dati relativi ai rilievi geologici e geofisici, alle perforazioni ivi incluso tutte le registrazioni elettriche e non effettuate in pozzo, alle produzioni di risorse del sottosuolo ivi inclusi i valori di pressione e temperatura e di produzione di fluidi diversi, totali e periodici.

Questo patrimonio di conoscenze potrà essere utilizzato per arricchire e migliorare la conoscenza del sottosuolo dello Stato per varie finalità di interesse pubblico, di ricerca scientifica, di prevenzione oltre che per lo sviluppo del settore petrolifero.

Con riferimento alle disposizioni di cui ai **commi da 7 a 24**, si illustra quanto di seguito. Anche a seguito dell'obbligo previsto dal DL 98/2011 di dotare entro il 31 dicembre 2012 tutti gli impianti di carburante di apparecchiature self-service, è ormai prevalente la casistica in cui il rifornimento presso l'impianto viene effettuato direttamente dall'utente e non più da un operatore professionale. Ciò rende indispensabile assicurare da subito che il rifornimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza al di fuori della

carreggiata stradale. A tal fine, ferme restando le competenze delle Amministrazioni locali in materia, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, prevedere la chiusura di tutti quegli impianti che non garantiscono queste prescrizioni minime di sicurezza, unitamente al non rispetto delle distanze regolamentari da parte degli incroci, eliminando la possibilità di deroghe da parte degli enti locali che nei fatti ha sinora vanificato la misura di sicurezza.

Nell'ambito della anagrafica in parte già esistente nel Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi effettivamente praticati ai consumatori, viene prevista una integrazione mediante la quale tutti i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti dovranno dichiarare la rispondenza o meno dell'impianto a tali norme di sicurezza, prevedendo la cessazione delle attività degli impianti incompatibili entro il 31 marzo 2014.

Sono previste misure di verifica e sanzionatorie ove tali impianti incompatibili non vengano dichiarati o non procedano alla chiusura. Al fine di dare chiarezza applicativa alla norma, sono stabilite in modo univoco le fattispecie che danno luogo a incompatibilità. L'elenco degli impianti è reso noto dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine di eventuali segnalazioni al Comune competente di situazioni di dubbia rispondenza alla norma.

Parallelamente, con i **commi 19 e 20**, in considerazione della necessità di una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, viene prevista la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo modalità che vadano ad incentivare ed accelerare le chiusure degli impianti meno efficienti per due anni. A tal fine viene stabilita una contribuzione al Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi dallo stesso titolare nell'anno precedente. Con lo stesso Fondo, al fine di

ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, potranno essere corrisposti ai gestori indennizzati per la perdita dell'attività.

Contestualmente si provvede a modificare la attuale denominazione della Cassa Conguaglio GPL in Cassa Conguaglio Carburanti, dato che le sue attuali funzioni non riguardano più il GPL ma appunto la distribuzione dei carburanti.

Si prevede al **comma 22** la rimozione di un vincolo alla trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti dalla modalità presidiata dal gestore e dai suoi dipendenti alla modalità senza presidio. La norma che si modifica prevedeva che tale operazione di trasformazione potesse avvenire esclusivamente fuori dai centri abitati mentre con la modifica introdotta tale trasformazione potrà avvenire anche nei centri abitati. Tale modifica si rende obbligatoria per lo Stato Italiano onde evitare la preannunciata apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Quest'ultima infatti, dopo un scambio di richieste di chiarimenti sulla norma in questione, in data 30 luglio 2013 ha richiesto la modifica in senso di liberalizzazione della norma, pena l'apertura di una procedura di infrazione già a partire dall'autunno 2013.

La disposizione di cui al **comma 23** è volta a ripristinare le condizioni per lo svolgimento delle attività di vendita tabacchi presso le stazioni di servizio, introdotte dalla normativa di liberalizzazione del settore carburanti nel 2011, che sono state fortemente limitate dall'emanazione di norme tecniche quali quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013, con l'effetto di vanificare la liberalizzazione della rivendita dei tabacchi presso gli impianti di distribuzione dei carburanti più strutturati. A riguardo, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente espressa con il Parere del 21 giugno 2013, inviato ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri e allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, per chiedere un intervento normativo volto a rimuovere le norme e prescrizioni tecniche sulla rivendita dei tabacchi, in particolare per la distribuzione dei carburanti, finalizzate a introdurre

limitazioni a tali attività, in contrasto con le norme nazionali e comunitarie sulla concorrenza.

Al **comma 24** viene introdotta una modifica semplificativa relativamente al sistema delle scorte di prodotti petroliferi, a favore soprattutto delle piccole imprese della motopesca, che consente di considerare l'immissione in consumo effettuata dai depositi fiscali anche in caso di trasferimento del prodotto a depositi registrati, in modo da sollevare tali imprese dai relativi oneri amministrativi.

Si segnala che sia un intervento di chiusura con tempi certi degli impianti di tipo incompatibile, sia un potenziamento del Fondo per incentivare la uscita dal mercato di impianti di distribuzione carburanti inefficienti, sia l'eliminazione del limite all'apertura degli impianti "ghost" all'interno di centri abitati sono stati espressamente indicati come interventi necessari per il mercato dei carburanti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento di cui agli articoli 21 e 22 della legge n.287/90 relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nella audizione del 4 giugno 2013 della stessa Autorità presso la X Commissione.

Il **comma 25** si propone di ridefinire gli obblighi per l'Eni Spa scaturiti dalla applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 al fine di incrementare la sicurezza del settore del gas naturale. In base a tale norma l'Eni Spa, quale misura compensativa al suo potere dominante nel settore del gas naturale, ha assunto l'impegno a sviluppare tramite Stogit Spa, nuova capacità stoccaggio di gas in Italia pari a 4 miliardi di metri cubi da riservare per 3 miliardi di metri cubi ai c.d. soggetti investitori, in buona parte già realizzati, (consumatori industriali di gas naturale, piccole e medie imprese in forma singola o associata) e per 1 miliardo, ancora da realizzare integralmente, ai produttori di energia elettrica con impianti a gas naturale. E' da segnalare che oggi lo sviluppo in Italia di nuova capacità di spazio di stoccaggio di gas naturale non appare più necessario, essendo già richiesta dal mercato una capacità inferiore a quella esistente (attualmente vi sono 1,4 miliardi di spazio di stoccaggio disponibile e non assegnato, pur essendo stato offerto a prezzi vantaggiosi anche agli stessi produttori termoelettrici). Resta

invece ancora necessario aumentare le prestazioni di punta del sistema del gas, per eventuali richieste di picco, in particolare nell'ultima fase del periodo invernale di erogazione. In tale ottica la norma elimina la realizzazione dell'ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio originariamente previsto da offrire per il settore termoelettrico, dato che esso sia rimarrebbe non utilizzato e in tal caso graverebbe come costo per il sistema del gas nazionale, sia fornirebbe un contributo non significativo alle residue esigenze di punta. Considerato che da tale norma deriva una diminuzione degli impegni assunti a suo tempo da Eni Spa., la norma prevede un impegno compensativo a sviluppare, anche oltre il termine di cinque anni originariamente previsto dalla norma, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero dello sviluppo economico, ulteriori diverse misure finalizzate ad accrescere la concorrenza e la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale, secondo un piano approvato dallo stesso Ministero.

Il **comma 26** è volto ad evitare l'onere del calcolo e dell'invio al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, della comunicazione della quota di mercato all'ingrosso (che implica una laboriosa raccolta di dati relativa alle varie operazioni effettuate sul mercato del gas naturale), specie per i molti operatori di piccole dimensioni, con aggravio dei loro costi interni. Infatti, con l'attuale formulazione della norma, sono soggetti all'invio della citata comunicazione anche operatori con quote di mercato molto piccole (in molti casi si registrano valori inferiori anche all'1%). Con l'introduzione della soglia minima proposta del 10% rientreranno, nel citato obbligo, solo i maggiori operatori nel mercato nazionale del gas naturale.

Relativamente al **comma 27**, si fa presente che l'articolo 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ha affidato al Gestore del mercato elettrico la gestione economica del mercato del gas naturale, prevedendo che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, sia approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 è stata pertanto approvata per la prima volta tale disciplina del mercato del gas naturale, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge n. 99/09, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e delle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato.

L'attuale formulazione dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 99/2009, prevede, tuttavia, che il parere delle Commissioni parlamentari sia necessario non solo in sede di prima approvazione della disciplina del mercato del gas naturale, ma anche per ogni sua eventuale successiva modifica.

Tale procedimento, risulta tuttavia particolarmente lungo, eccessivamente farraginoso e conseguentemente poco adatto alle esigenze operative di mercato, che impongono invece molto spesso interventi modificativi tempestivi, di carattere estremamente tecnico, necessari sia per salvaguardare il funzionamento e la continuità operativa del mercato, e di conseguenza la continuità nell'approvvigionamento di un bene a rilevanza pubblica quale il gas naturale, sia per attuare provvedimenti regolamentari europei. Esigenze queste che non verrebbero soddisfatte qualora l'iter approvativo continuasse a prevedere il passaggio per le Commissioni Parlamentari, che per natura comporta tempi difficilmente conciliabili con esigenze di flessibilità operativa proprie di un mercato.

La norma pertanto consente di accelerare l'iter approvativo delle eventuali successive modifiche alla disciplina, al fine di garantire la piena operatività delle piattaforme organizzate di mercato del gas naturale, prevedendo una semplice comunicazione alle commissioni parlamentari delle modifiche da apportare.

Relazione tecnico - finanziaria

Le norme di cui ai **commi da 1 a 4** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La copertura dell'incentivo viene assicurata tramite corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalità di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione - così come richiesto dalla Commissione europea - definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

L'onere a carico delle tariffe (30 €/MWh fino ad un massimo di 2100 GWh/anno) peraltro risulta inferiore a quello previsto dalla norma precedente, che si abroga, che era di circa 150 30 €/MWh senza limiti di produzione incentivabile.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce altresì le modalità con cui le risorse così raccolte saranno erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. anche tenendo conto dell'esito dell'audit annuale cui il vincitore della gara si deve sottoporre per evitare possibili sovracompenzazioni.

Anche in relazione ai **commi 5 e 6** l'attuazione delle disposizioni ivi previste non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche poiché gli oneri del servizio sono a carico dei richiedenti.

Le disposizioni di cui ai **commi da 7 a 24** non comportano oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico ha già in funzione un sistema di rilevamento delle informazioni sugli impianti di distribuzione che sarà implementato, a risorse vigenti, con i nuovi dati previsti dalla norma.

Si chiarisce che l'attività della Cassa Conguaglio GPL non ha, ne avrà alcun impatto sulla finanza pubblica, in quanto già esistente e gravante per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti che viene alimentato mediante contribuzione dei titolari degli impianti di distribuzione. Inoltre non sono previste nuove assunzioni di personale ma solo eventuale avvalimento, mediante convenzione, delle società del gruppo GSE, con oneri sempre a valere sul Fondo stesso.

Infine, per quanto riguarda gli effetti indiretti della norma, la contribuzione al Fondo che viene pagata dalle Compagnie petrolifere e che si può stimare in circa 4 millesimi per il 2014 e 6-7 millesimi di euro a litro per i due anni successivi, verosimilmente appare difficilmente trasferibile ai consumatori finali, in quanto ci troviamo ad operare in un periodo di fortissime riduzioni dei consumi di carburante che vede una concorrenza sui prezzi agli utenti molto agguerrita. Invece, il beneficio economico che il consumatore avrà da questa razionalizzazione, in modo permanente fin dal primo anno e per il futuro, che è dovuto all'azzeramento di quella parte dello "Stacco Italia" (vale a dire il differenziale tra i prezzi industriali dei carburanti in Italia e quelli nei Paesi Europei dell'area Euro) è valutabile in circa 7 millesimi di euro: una operazione, quindi favorevole ai consumatori finali, come anche desumibile dal fatto che tale razionalizzazione, attuata mediante un rifinanziamento del Fondo, è stata auspicata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni sopra indicate.

Dalle disposizioni di cui ai **commi da 25 a 27** non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La previsione di non realizzare un ulteriore miliardo di metri cubi di spazio di stoccaggio non richiesto dal sistema evita in prospettiva l'aggravio di nuovi oneri non necessari sulle tariffe pagate dagli utenti per l'uso delle infrastrutture del sistema del gas naturale.